

Legge regionale n. 30 del 2016 | Collegato alla legge di stabilità regionale 2017

Capo X “Disposizioni in materia di governo del territorio”

Data di pubblicazione: 2/01/2017

Il **Capo X (articoli da 63 a 68)** della **legge regionale n. 30/2016 “ Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”** detta disposizioni in materia di governo del territorio, apportando significative modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004 n.11 (“*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*”), alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (c.d. “*Piano casa*”) alla legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (“*Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali*”) e alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 (“*Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive [...]*”).

Di seguito si espongono sinteticamente le novità più rilevanti, rammentando che la legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, cioè il **30 dicembre 2016**.¹

Articolo 63, commi 1 e 2: coordinamento degli strumenti di pianificazione incidenti sul governo del territorio.

Nella **legge regionale n. 11/2004** è inserito l'**articolo 11 ter** che, al fine di garantire il coordinamento tra i diversi livelli di piano, prevede una specifica procedura che può eventualmente sfociare nella conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 35/2001. Tale norma è volta a risolvere alcune problematiche applicative dovute alla non perfetta congruenza tra le previsioni dei piani di competenza della Regione e quelli territoriali e urbanistici di competenza di altri enti. L'articolo 63, comma 2 della legge regionale n. 30/2016 prevede che, fino all'attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 11 ter, le previsioni urbanistiche contenute nei PAT/PATI, approvati dalla Regione in conformità al PTRC, mantengono validità ed efficacia anche nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 11/2004.

Articolo 63, comma 3: Varianti al PATI che non incidono sui contenuti intercomunali del piano, ovvero si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni del PTRC o del PTCP, o riguardino opere di competenza regionale.

Il **comma 5 dell'articolo 16 della legge n. 11/2004** - come modificato dal comma 3 dell'articolo 63 della legge regionale n. 30/2016 – prevede che tale tipologia di varianti al PATI possa essere

¹ La legge regionale è stata pubblicata ne l Bur n. 127 del 30 dicembre 2016.

approvata anche con le procedure previste all'articolo 14 dal comune nel cui territorio ricade la variante proposta.

Articolo 63, commi 4 e 5: fasce di rispetto cimiteriale e fasce di rispetto stradale.

Il **comma 4 bis** dell'**articolo 41 della legge regionale n. 11/2004**, relativo alle zone oggetto di riduzione della fascia cimiteriale, è stato modificato al fine di allineare il testo con la giurisprudenza prevalente ed evitare applicazioni non corrette della disciplina in attesa di un intervento chiarificatorio da parte del Legislatore statale. Al medesimo articolo 41 è stato poi aggiunto il **comma 4 ter** relativo agli interventi edilizi ammessi nelle fasce di rispetto stradale. In particolare, sono consentiti gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione in area agricola adiacente dei fabbricati ubicati nelle fasce di rispetto delle strade, purché il nuovo sedime sia posto al di fuori delle suddette fasce o aree di rispetto e a non più di 200 metri dal sedime originario

Articolo 63, comma 6: box e di recinzioni per il ricovero di cavalli.

All'**articolo 44 della legge regionale n. 11/2004** è inserito il **comma 5 quinquies** che consente la realizzazione, in zona agricola, di box e recinzioni destinati al ricovero di cavalli, purché tali manufatti siano sprovvisti di qualsiasi fondazione stabile e non si configurino come allevamento.

Articolo 63, comma 7: ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge.

All'**articolo 45 ter** della **legge regionale n. 11/2004** è inserito il **comma 1 bis**, che prevede che la Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, effettui, in accordo con il Ministero, la ricognizione degli immobili e delle aree indicati dagli articoli 136 e 142 del Codice del Paesaggio. L'accessibilità alle informazioni territoriali è resa possibile attraverso la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Giunta regionale.

Articolo 63, comma 8: Osservatorio regionale e osservatori locali per il paesaggio.

Viene modificato l'**articolo 45 septies** della **legge regionale n. 11/2004** al fine di riconoscere normativamente le forme organizzative che la Regione si è data, attraverso l'Osservatorio regionale per il paesaggio e la rete degli Osservatori locali. In particolare, la norma introduce le definizioni di Osservatori locali per il paesaggio e Rete regionale degli osservatori stessi.

Articolo 63, comma 9: varianti consentite in deroga al divieto di cui al comma 1 dell' articolo 48 della legge regionale n. 11/2004.

L'articolo 18 della legge regionale n. 32/2013 consentiva, fino al 31 dicembre 2015, in deroga al divieto posto dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale n. 11/2004, l'approvazione di varianti "minori" ai PRG. La norma in esame sopprime il termine temporale fissato dal citato articolo 18, consentendo pertanto ai Comuni non dotati di PAT di continuare ad approvare tali varianti.

Articolo 64: interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 14/2009 (c.d. "piano casa").

La norma chiarisce la portata della deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all'articolo 2, comma 1, e della prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 14/2009 ("*piano casa*"). La norma di interpretazione autentica si è resa necessaria al fine di chiarire delle problematiche applicative sorte a seguito di alcune pronunce del Giudice amministrativo (TAR Veneto, Sez. II, sentenze 14 ottobre 2016 n. 1128 e 14 dicembre 2015, n. 1329).

Articolo 65: proroga durata legge regionale n. 14/2009 (c.d. "piano casa").

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze, precedentemente indicato nel 10 maggio 2017, è ora fissato al 31 dicembre 2018.

Articolo 66: disposizioni attuative dell'articolo 2 bis del DPR n. 380/2001.

All'articolo 8 della legge regionale n. 4/2015 è aggiunto il comma 4 bis; in attuazione dell'articolo 2 bis del DPR n. 380/2001, la norma prevede che non vengano computati, ai fini del calcolo delle distanze, gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell'edificio per non più di metri 1,50. La disposizione risulta conforme al Regolamento Edilizio Tipo adottato con Intesa siglata in data 20 ottobre 2016; tale regolamento, che comprende, tra i propri allegati, le definizioni uniformi inderogabili, sancisce infatti che non vanno calcolati, ai fini della determinazione della superficie coperta, gli aggetti e gli sporti inferiori a 1,50 metri e che ai fini della determinazione della sagoma vanno ricompresi gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 metri.

Articolo 67, commi 1, 2 e 3: eccellenze produttive.

Dopo l'articolo 4 della **legge regionale n. 55/2016** è aggiunto l'**articolo 4 bis** che disciplina le attività produttive cui siano riconosciute caratteristiche di "eccellenza", consentendo alle stesse di ampliarsi anche in deroga ai limiti stabiliti dai PTCP, dai PAT e PATI. La norma prevede che i parametri e le caratteristiche di "eccellenza" siano definiti dalla Giunta regionale così come la composizione della commissione regionale cui spetta la relativa valutazione. Alle richieste di ampliamento delle attività produttive aventi caratteristiche di "eccellenza" si applicano le procedure previste dall'articolo 4 (*"Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale"*) della legge regionale n. 55/2012 ed i termini ivi previsti sono dimezzati.

La nuova disposizione si applica alle attività produttive esistenti da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge (cioè 30 dicembre 2016).

Articolo 68: norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica.

La norma dispone che gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque, possano essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 42/2004, e della valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997.